

## LA VOCE DELLA GIURISPRUDENZA

1. — La nostra rivista, fondata esattamente un secolo fa, ha avuto una vita a fasi alterne e con molte interruzioni sin quando fu presa in cura, nel 1945, da un ristretto gruppo di giuristi napoletani, dei quali restiamo, come condirettori, l'illustre collega Francesco Santoro-Passarelli ed io. Si è adeguata essa in questi anni agli impegni assunti nel 1945?

Per quanto concerne coloro che vi hanno lavorato e che vi lavorano, mi sentirei di dire, senza iattanza, ma anche senza falsa modestia, di sí. È doveroso aggiungere, peraltro, che la realtà con cui *Diritto e giurisprudenza* si è trovata a misurarsi, sia per quanto riguarda la legislazione, sia per quanto riguarda la giurisprudenza giudiziaria, in piccola parte ha corrisposto finora alla nobiltà (o ingenuità?) delle previsioni del 1945. I codici di diritto privato sono sempre in attesa di organiche riforme e vivono intanto di disordinati rattoppi. Le altre leggi sopravvenute fanno ciascuna (o quasi) parte per se stessa e sono ben lontane da una sufficiente coerenza tra loro e col resto dell'ordinamento. La giurisprudenza dei giudici mostra sempre minori segni di coerenza interna e di ragionati approfondimenti. La giurisprudenza dei giuristi opera, d'altra parte, in misura chiaramente insufficiente per contenere e correggere tanta e tanto crescente anarchia.

La situazione attuale, insomma, è tale che la funzione delle riviste di giurisprudenza, tra cui la nostra, non soltanto non è esaurita, ma è, al contrario, piú indispensabile di prima. Indispensabile ai fini di un solerte richiamo di tutti (legislatore, giudici, giuristi) ad attivamente cooperare accché il diritto italiano non si disgreghi ulteriormente, ma torni ad essere un ordinamento organico e ben proporzionato, avvedutamente applicato in sede giudiziaria, oculatamente studiato, criticato e migliorato dalla « dottrina ». Da una dottrina che non si perda nel jheringiano « cielo dei concetti giuridici », ma sia sensibile alle istanze sociali, alle esigenze dei casi concreti, alla necessità di costruire il diritto partendo dalle sue basi reali e non da progetti e disegni che scendono dall'alto.

\* In *Diritto e Giurisprudenza* 99 (1984) 817 ss.

2. — Legislatore, giudici, giuristi. Cominciando dal primo, sia lecito addebitare al legislatore italiano (a prescindere da ogni questione circa la sua maggiore o minore sensibilità sociale) una scarsa sensibilità alle esigenze della tecnica giuridica: piú precisamente, una grave indifferenza verso le esigenze di uniformità lessicale e sintattica del linguaggio giuridico.

A dimostrarlo basta una scorsa alla *Gazzetta ufficiale* degli anni della nostra repubblica, dal 1948 ad oggi. Il linguaggio dei codici, che pure abbiamo, non è stato rispettato, sia pure per eliminarlo o modificarlo, nemmeno nelle leggi di parziale modifica dei codici stessi: per esempio, nella così detta riforma del diritto di famiglia. Quanto alle altre leggi, l'ho detto: ognuna (o quasi) fa parte per se stessa, con un linguaggio proprio, reso piú confuso e spesso contraddittorio dal travaglio parlamentare (fusione o contemperamento di proposte diverse, emendamenti, subemendamenti ecc.) da cui esse escono.

So e sto qui ad attestare, per esperienza diretta, che in parlamento qualunque appello alla coerenza tecnica e linguistica delle leggi che si discutono cade quasi sempre nel vuoto. O vi è indifferenza al richiamo, oppure vi è incomprendimento, o infine vi è comprensione, ma si obietta che « la questione è politica » e che deve prevalere su ogni altra considerazione il garbuglio di parole su cui tra le parti politiche, dopo lunghi tira e molla, finalmente in qualche modo ci si accorda. Ed è così che vengono alla luce certi mostri legislativi (si pensi alla legge sulla edificabilità dei suoli o a quella sull'equo canone delle locazioni urbane), che daranno poi luogo a miriadi di questioni giudiziarie e che dopo breve tempo bisognerà tentare di raddrizzare mediante leggi di interpretazione autentica o leggi di riforma delle riforme.

Un modo per ovviare, almeno in parte, al grave inconveniente potrebbe essere quello di costituire presso le due assemblee parlamentari un ufficio legislativo (meglio se unico ed interparlamentare) incaricato, con funzioni consultive e propositive, di mettere in ordine e coordinare i testi dei progetti e quelli pervenuti, dopo la discussione, alla vigilia del voto. Ma non mi nascondo che l'idea è di difficile realizzazione a causa della resistenza che sarebbe inevitabilmente opposta dagli uffici legislativi dei vari ministeri, da quelli dei partiti politici, da quelli delle organizzazioni sindacali e via dicendo. Né va taciuto che le influenze ed i giochi politici non mancherebbero di farsi valere anche in sede di composizione degli uffici legislativi, col possibile risultato della creazione di altre entità malfunzionanti tra le molte che già vi sono.

Certo è che, se si procederà nella confezione delle leggi e dei prov-

vedimenti equiparati con il metodo assolutamente negativo finora adottato, è vicino il giorno in cui la giungla delle leggi italiane sarà del tutto impercorribile, salvo che lungo fortunosi sentieri, dai suoi interpreti, giudici o giuristi che siano. La certezza del diritto, che già oggi come oggi è ben lungi dall'essere una realtà, diverrà allora solamente un sogno.

3. — Passiamo ai giudici. Le molte migliaia dei loro provvedimenti che vengono pubblicate annualmente dalle riviste specializzate pongono in risalto troppi e troppo diffusi difetti, perché la cosa non sia molto preoccupante.

Primo difetto (forse il più largamente diffuso): la scarsa cura nella ricostruzione del fatto di cui è causa. Dopo una piatta esposizione dello « svolgimento del processo » nella quale la parte del leone è data alla riproduzione quasi letterale degli atti di parte contrapposti, la motivazione assai raramente si apre con quella succinta, ma chiara esposizione del fatto, così come il giudice autonomamente la identifica, che dovrebbe essere la base della successiva argomentazione in diritto. Il più delle volte il fatto deve dedursi, a cura del lettore, dallo squarcio di sentenza dedicato allo svolgimento del processo: squarcio che molte riviste (non la nostra, però) coprono, purtroppo, con un « *omissis* ».

Secondo difetto: la frequente mancanza di rigore dell'argomentazione giuridica, anche nei casi in cui possa ritenersi sostanzialmente fondata. Difetto, questo, reso ancora più grave, almeno ai fini della comprensibilità da parte del cittadino comune (e non di lui soltanto), dalla altrettanto frequente verbosità espressiva e dalla sciattezza dello stile italiano. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti perché riguardano quegli squarci che le riviste non tralasciano solitamente di pubblicare.

Terzo difetto: la trascuranza dei « precedenti », sopra tutto se difforni. Nessuno contesta il principio che ogni giudice debba decidere in piena autonomia, senza inchinarsi a precedenti autorevoli di sorta, ma nessuno può apprezzare l'uso di non dedicare nemmeno un rigo alla confutazione di quegli argomenti, se rigettati, tanto più che spesso essi sono comprensibilmente adottati a sostegno delle proprie ragioni dalla parte soccombente. Più in generale: una sentenza che non assume una sua posizione criticamente argomentata nel quadro della giurisprudenza prevalente non è certo una buona sentenza.

Si potrebbe continuare, ma il punto relativo ai rapporti tra i giudicanti ed il movimento giurisprudenziale generale suggerisce qualche ulteriore riflessione, che coinvolge con la responsabilità dei giudizi quella dei giuristi, o almeno delle riviste di informazione giurisprudenziale.

